



Consultazione Pubblica sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”.

Il 31 luglio u.s. la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica le seguenti proposte di modifica:

- i) Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019 (di seguito, Disposizioni sull'organizzazione e i controlli interni AML);
- ii) Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

Il Money Transfer Working Group in Italy, in rappresentanza degli operatori Ria Italia Srl e Western Union intende portare all'attenzione dell'Autorità di vigilanza le seguenti osservazioni, in particolare, con riferimento alle previsioni normative di seguito individuate:

- A) “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019”

Termini di trasmissione della nuova segnalazione di Vigilanza e della Relazione Annuale (ivi incluso l'esercizio di autovalutazione del rischio riciclaggio).

PARTE III “L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO” sez. 1.6 “Comunicazioni”

*“I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia: a) entro 20 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio (7); b. entro il **31 marzo** di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio, anche di gruppo, che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi.”*

PARTE VII LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO – Sezione VIII. “Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio”

*“L'esercizio di autovalutazione è **aggiornato** con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio ed è trasmesso alla Banca d'Italia **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento della valutazione”*

PARTE VIII - LE SEGNALEZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO

*“I destinatari trasmettono con cadenza annuale alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche indicate nel “Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio”, che costituisce parte integrante delle presenti Disposizioni. Le segnalazioni **sono trasmesse entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento e hanno come data di riferimento il 31 dicembre, con periodo di riferimento compreso*



tra l'1 gennaio e il 31 dicembre. Esse sono inviate secondo le modalità indicate nel "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia".

B) Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio

Art 4. Periodicità e termine per le segnalazioni

“La segnalazione ha periodicità annuale con data di riferimento 31 dicembre e periodo di riferimento compreso tra l'1 gennaio e 31 dicembre. I destinatari sono tenuti a inviare i dati alla Banca d'Italia **entro il 31 marzo dell'anno successivo** alla data di riferimento.”

Osservazioni del MTWG

Benché che la nuova disciplina in materia di segnalazioni riprenda quasi interamente il contenuto di indicazioni già conosciute e ampiamente seguite dagli intermediari, anticipare la trasmissione della Relazione Annuale, ivi incluso l'esercizio di Autovalutazione del Rischio Riciclaggio, al 31 marzo unitamente all'invio della nuova Segnalazione di vigilanza, **comporterebbe per gli Operatori una riorganizzazione interna oltre che uno sforzo rilevante di carattere operativo**. Occorre difatti evidenziare che l'estrazione dei dati utili alla Segnalazione di Vigilanza congiuntamente alle ulteriori estrazioni richieste per l'Autovalutazione del Rischio riciclaggio e la Relazione annuale, comporterebbe delle modifiche a procedure già in essere che non risultano facilmente modificabili nel breve termine. La richiamata modifica potrebbe determinare una condizione eccessivamente gravosa soprattutto in capo ad intermediari di maggiori dimensioni e caratterizzati da un'operatività di portata sovranazionale che, in quanto tali, potrebbero trovarsi in un'oggettiva difficoltà ad adempiere correttamente ai descritti fondamentali adempimenti.

Evidenziamo, inoltre, che la Relazione annuale e il Documento di Autovalutazione dei Rischi vengono usualmente portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per presa d'atto ed eventuale approvazione delle azioni di rimedio, nel corso dell'adunanza convocata ai fini dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre, ovvero entro il termine ordinario del 31 marzo e, considerate le ulteriori scadenze e tempi di estrazione dei dati, le **società sarebbero costrette a convocare due diverse adunanze, in un breve lasso di tempo**.

Si richiede pertanto di **mantenere il termine del 30 Aprile di ogni anno** per la trasmissione della Relazione Annuale unitamente all'Esercizio di Autovalutazione del rischio riciclaggio, e di prevedere il medesimo termine anche per la trasmissione delle nuove Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio.

Modalità di Compilazione del questionario

In merito alle modalità di compilazione ed inoltro del questionario in formato XML per le quali, pur in presenza delle informazioni riportate nel manuale “Modalità di scambio delle informazioni - Documentazione tecnica per il formato XML”, si **chiede cortesemente di poter integrare tale**



documento con esempi pratici di compilazione che diano una maggiore chiarezza dei menzionati adempimenti.

Di seguito aggiungiamo ulteriori osservazioni o chiarimenti sulle seguenti Voci:

- Voce 61655 (“Clienti occasionali”): nella ripartizione per “stato di residenza” del numero di clienti - non titolari di rapporti continuativi - che, nel corso del periodo di riferimento, abbiano eseguito una o più operazioni occasionali, **appare plausibile che lo “stato di residenza” da comunicare sia l’ultimo stato di residenza** dichiarato dal cliente al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
- Voce 61657 (“Clienti occasionali: misure di adeguata verifica applicate”): nell’indicazione dello “stato coinvolto” per le sottovoci 04, 06, 16 e 18 e relativamente al numero di clienti - non titolari di rapporti continuativi - che, nel corso del periodo di riferimento, abbiano eseguito una o più operazioni occasionali, si **chiede di chiarire le corrette modalità di raccolta di tale dato** (es. nel caso in cui l’operatività del cliente coinvolga diversi paesi, quali paesi vadano comunicati ai fini della corretta compilazione della presente voce).
- Voce 61659 (“clienti che, pur non essendo titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento, hanno eseguito una o più operazioni occasionali nel periodo, avvalendosi per la prima volta dei servizi offerti dall’intermediario; non sono pertanto ricompresi i clienti che, pur avendo eseguito operazioni occasionali nel periodo, hanno eseguito altre operazioni occasionali in periodi precedenti o sono stati titolari di rapporti continuativi”): relativamente alla sottovoce 10 si **segnala l’estrema difficoltà di poter concretamente raccogliere tale tipologia di informazione** riferita ad operazioni che, per loro natura, sono definite dalla medesima normativa come “occasional”. A seguito di ciò, e sulla falsariga dell’approccio utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per le operazioni cd. extraconto, si chiede la possibilità di far coincidere i nuovi clienti con il numero di soggetti che abbiano eseguito almeno un’operazione nel periodo di riferimento.
- Voce: 61699 (“clienti con adeguata verifica non aggiornata”): sottovoce 22 il numero di clienti per i quali alla data di riferimento l’adeguata verifica non è stata aggiornata secondo la tempistica e la frequenza stabilite dall’intermediario in ragione del profilo di rischio assegnato al cliente (es., aggiornamento non eseguito entro 12 mesi per i clienti a rischio elevato laddove l’intermediario preveda tale frequenza di aggiornamento;
- Sottovoce 26 (“clienti sottoposti a misure rafforzate con adeguata verifica non aggiornata”) un sottoinsieme della sottovoce 22; in particolare: il numero di clienti sottoposti a misure rafforzate di adeguata verifica alla data di riferimento, per cui l’adeguata verifica non è stata aggiornata secondo la tempistica e la frequenza stabilite dall’intermediario. [...]. Su entrambi i punti, si evidenzia, che **l’attività dei Money Transfer prevede solo operazioni che non presuppongono un rapporto continuativo con i clienti**. Gli operatori prevedono



pertanto l'identificazione dei clienti tutte le volte in cui gli stessi richiedono di effettuare un'operazione di rimessa di denaro.

- All'interno della sezione "Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", par. 3.2 ("Descrizioni e codifiche dei valori di dominio"), appare necessario chiarire l'esatto significato della definizione di "Stato coinvolto" che **riteniamo coincida con lo "Stato controparte" dell'operazione.-**

Roma, 13 settembre 2024

MONEY TRANSFER WORKING GROUP

Il Money Transfer Working Group (MTWG) è stato istituito nel 2012 con l'obiettivo di mettere a disposizione delle Istituzioni la propria esperienza, sia in Italia che all'estero, e creare un canale di informazione costante, autorevole e trasparente, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti.

Oggi il MTWG è composto da Ria Financial e Western Union. Compito del MTWG è di supportare le Istituzioni e le Autorità di vigilanza nel monitoraggio delle attività illecite messe in campo tramite i canali illegali utilizzati per le rimesse di denaro. Ciò anche al fine di arginare il fenomeno del riciclaggio internazionale, tutelando la stabilità e la credibilità finanziaria. Infatti, al significativo aumento del volume delle rimesse degli immigrati, ha corrisposto un'attenzione sempre crescente verso la vigilanza e la messa in sicurezza dell'intero sistema. Il MTWG vuole anche farsi promotore di efficaci iniziative di compliance.

Tutto questo può contribuire a costruire un sistema sicuro ed efficace che concorre al miglioramento dell'inclusione finanziaria degli immigrati, che rappresentano sempre più un elemento di crescita del Paese.